



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI PAVIA

C.SO MAZZINI 18  
27100 PAVIA  
Tel. 06-93832750  
Sezione n. 1

Spett.le

C/O ORRICO MARIA MERCEDES  
STRADA VALLE N. 20  
27058 VOGHERA (PV)  
Inviata all'indirizzo PEC: STUDIO.ORRICO@ODCECVOGHERA.LEGALMAIL.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:  
RICORSO R.G.R. n. 46/2016 contro AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.  
Atto: AVVISO DI INTIMAZIONE N. 07920159010905054000

Imposta:

IRPEF-ADD.REG. Anno: 2004

IRPEF-ADD.REG. Anno: 2005

IRPEF-ADD.REG. Anno: 2006

IRPEF-ADD.COM. Anno: 2004

IRPEF-ADD.COM. Anno: 2005...ed altre imposte e/o annualità

emesso da AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.

in data 10/05/2016 è stata emessa sentenza N. 270/2016 Sez:1 depositata il 12/05/2016 con il seguente

DISPOSITIVO

ANNULLA L'ATTO IMPUGNATO.CONDANNA EQUITALIA NORD AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE NELLA MISURA DI Euro 4.000,00 PER COMPENSO + 300,00 PER ESBORSI OLTRE RIMBORSO FORFETTARIO SPESE (15%) ED ONERI DI LEGGE.

PAVIA 12/05/2016

Per la Commissione Tributaria  
PIETRO BELLINZONA

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:  
[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Giustizia\\_tributaria/Comunicazionitramite\\_Pec/Avvertenze.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazionitramite_Pec/Avvertenze.htm), concernenti:  
a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)  
b) le modalità per il deposito di documenti a memoria (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)  
c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)  
d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Art. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)  
e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)  
f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).



**COMMISSIONE TRIBUTARIA**  
**Provinciale di PAVIA**

**Ricevuta N. S-1210/2016**

Il Sig.

**RITIRA IL DELEGATO**

ha presentato in data 17/05/2016

- **RICHIESTA COPIA SENTENZA** in N. 1 copia

Firmatari N. 1

Atto abbinato al R.G. Ricorsi N. 46/2016

Destinatario: Sezione 1

Tipo Giudizio: Sentenza N. 270/2016 Sez. 01

PAVIA, 17/05/2016

L'Incaricato

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a horizontal stroke at the top.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PAVIA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 46/2016

UDIENZA DEL

10/05/2016 ore 09:30

N° 270

PRONUNCIATA IL:

10-5-16

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12-5-16

Il Segretario

**IL SEGRETARIO**

*Dr. Pietro Bellinzona*

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>TATEO</b>	<b>PAOLO</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ASCIONE</b>	<b>MAURIZIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BOCCHIOLA</b>	<b>MILENA ANGELA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 46/2016  
depositato il 26/01/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ADD.REG. 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ADD.REG. 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ADD.COM. 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ADD.COM. 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IVA-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 DIR.ANNUO CCIAA 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 DIR.ANNUO CCIAA 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 DIR.ANNUO CCIAA 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 TRIB.LOCALI 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 REGISTRO 1993
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 REGISTRO 1996
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRAP 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRAP 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRAP 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07920159010905054000 ASSENTE

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:



(segue)

ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO  
VIA FONTANA 5 20122 MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
ORRICO MARIA MERCEDES  
STRADA VALLE N. 20 27058 VOGHERA PV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 46/2016

UDIENZA DEL

10/05/2016 ore 09:30

## FATTO

In data 23 novembre 2015 riceveva, da parte di Equitalia Nord spa, l'intimazione di pagamento n. 079 2015 9010905054/000 per complessivi euro 147.240,56.

Con ricorso notificato ad Equitalia in data 22 gennaio 2016 la contribuente impugnava il suddetto atto deducendone la nullità:

<sup>1</sup> per essere stata la notifica eseguita a mezzo posta da soggetto identificato solo a mezzo del cognome (e non anche del nome) e perchè eseguita direttamente da Equitalia, soggetto non legittimato a eseguire la notifica sia pure a mezzo posta:

<sup>2</sup> per omessa motivazione dell'atto ("il totale dovuto risulterebbe calcolato alla data del 02/11/2015 senza che vi sia indicato il metodo seguito e l'iter logico del calcolo effettuato");

<sup>3</sup> per violazione del diritto di difesa, avendo Equitalia accorpato "in una unica intimazione/atto più atti di diversa natura, con termini e modalità di opposizione diversi e decadenze/preclusioni specifiche".

Si costituiva in giudizio Equitalia e resisteva.

## DIRITTO

Va premesso che la contribuente, avendo ricevuto tutta una serie di cartelle esattoriali, ne aveva chiesto la rateizzazione, salvo poi decadere dal beneficio per mancato pagamento delle rate. L'intimazione di pagamento di cui è causa si riferisce esattamente a tutte le suddette cartelle.

Chiarito l'antefatto e passando al merito del ricorso:

<sup>sub 1</sup> "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta" (Cass. 24 luglio 2014, ordinanza n. 16949).

Dunque ben poteva Equitalia procedere alla notificazione dell'atto direttamente a mezzo posta. Irrilevante è poi la mancata indicazione del *nome* dell'addetto postale che ha effettuato la consegna del plico, potendo lo stesso essere ben individuato dal solo *cognome*, perfettamente leggibile.

<sup>sub 2</sup> Se è vero che il computo degli interessi moratori è dettato dalla legge, come sostiene Equitalia (art. 30 DPR 602/1973: "... sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"), è anche vero che l'art. 7 L. 212/2000 garantisce al contribuente la chiarezza e la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione.

Nella specie l'intimazione di pagamento addebita alla contribuente quale "importo residuo dovuto" (la contribuente aveva ottenuto la rateizzazione del debito ma, dopo aver pagato alcune rate, era decaduta dal beneficio) tutta una serie di somme senza distinguere tra debito capitale residuo e interessi di mora, e senza specificare per questi ultimi la base di computo (e cioè il capitale su cui conteggiare gli interessi), il periodo di computo, l'aliquota applicata. In questi termini alla contribuente è richiesto un atto di fede.

Sotto questo profilo il ricorso va quindi accolto.

Il ricorso va quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza.


P. Q. M.



Annulla l'atto impugnato. Condanna Equitalia Nord spa al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 4.000,00 per compenso + 300,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese (15%) ed oneri di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2016.

Il Presidente rel. ed est.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fadda", written in a cursive style.